



(COPIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 036 del 31.10.2020

OGGETTO : REGOLAMENTO ART. 7, c. 6, d.Lgs. 165/01: PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 16.30 in modalità telematica, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta pubblica, legittimamente insediato, nelle persone dei Signori :

			PRESENTI
• 1) Tommaso	PELLEGRINO	Presidente	SI
• 2) Natalino	BARBATO	Consigliere	NO
• 3) Rosario	CARIONE	Consigliere	SI
• 4) Beniamino	CURCIO	Consigliere	NO
• 5) Cono	D'ELIA	Consigliere	SI
• 6) Ferdinando	DELLA ROCCA	Consigliere	SI
• 7) Maria Cristina	GIOVAGNOLI	Consigliere	SI
• 8) Vincenzo	INVERSO	Consigliere	SI
• 9) Emanuele Giancarlo	MALATESTA	Consigliere	SI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti

• Matteo	CIANFLOCCA	Presidente	NO
• Giuseppe	PALLADINO	Componente	NO
• Aniello	PETRILLO	Componente	NO

Presiede la seduta il Dott. Tommaso Pellegrino - Presidente. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dott. Romano Gregorio e di Verbalizzante la Dott.ssa Elena Petrone.



In continuazione di seduta

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- PREMESSO** che il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato in data 01.03.2008 la circolare n. 2 che disciplina il tema delle collaborazioni esterne;
che in particolare la circolare richiama l'attenzione sulla verifica della "particolare e comprovata specializzazione universitaria";
sull'osservanza degli obblighi di pubblicità; sull'osservanza dei limiti di spesa; sulla distinzione tra collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative;
che la circolare ha altresì imposto alle amministrazioni destinatarie l'obbligo di adottare uno strumento regolamentare per lo svolgimento delle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi in argomento;
- VISTO** che con nota DPN/2008/0009313 il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso uno schema di regolamento recante "Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione";
che, con delibera di Consiglio Direttivo n. 7 del 30.05.2020 è stato approvato il Regolamento recante "Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione";
che, a seguito della verifica amministrativo – contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, svoltasi nel mese di gennaio 2020 presso la sede dell'Ente Parco, tra le segnalazioni effettuate, riportate nella Relazione prot. 129825 del 17.07.2020, è emersa la necessità di prevedere, all'art. 5, comma 2 del Regolamento approvato, *gli obblighi di pubblicità e trasparenza degli affidamenti*;
che i competenti uffici hanno rielaborato lo schema di regolamento, adeguandolo specificamente al fine di uniformarsi a quanto richiesto nella Relazione trasmessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- RITENUTO** di dover approvare lo schema di regolamento, così come modificato dai competenti uffici;
- VISTO** la legge 394/91;
lo Statuto dell'Ente;
l'istruttoria e il parere tecnico agli atti;
- ACQUISITO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile dell'atto;
- CON VOTI** **UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO**

DELIBERA

- CONSIDERARE** la premessa narrativa motivazione di diritto e di fatto della presente deliberazione;
- APPROVARE** il Regolamento recante "Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione", così come modificato al fine di uniformarsi a quanto richiesto nella Relazione trasmessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si compone di n. 8 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE-EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE



Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni
Allegato alla
Allegato alla
del
31.X.2020
Il Funzionario
Il Funzionario

Area Amministrativa

Servizio AA.GG., Gare e Contratti

Oggetto: **Art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/01: provvedimenti.**

Presupposti di fatto:

Con nota DPN/2008/0009313 il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso uno schema di regolamento recante "Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione".

Con delibera di Consiglio Direttivo n. 7 del 30.05.2020 è stato approvato il Regolamento recante "Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione".

A seguito della verifica amministrativo - contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, svoltasi nel mese di gennaio 2020 presso la sede dell'Ente Parco, tra le segnalazioni effettuate, riportate nella Relazione prot. 129825 del 17.07.2020, è emersa la necessità di prevedere, all'art. 5, comma 2 del Regolamento approvato, *gli obblighi di pubblicità e trasparenza degli affidamenti.*

I competenti uffici hanno rielaborato lo schema di regolamento, adeguandolo specificamente, al fine di uniformarsi a quanto richiesto nella Relazione trasmessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tanto si sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza.

Ragioni Giuridiche:

Art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/01

Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile del provvedimento.

Lì 31.10.2020

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione per la Conservazione della Natura

Ente Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione).....	3
Art. 2 (Individuazione del fabbisogno).....	3
Art. 3 (Individuazione delle professionalità).....	3
Art. 4 (Procedura comparativa)	4
Art. 5 (Esclusioni)	4
Art. 6 (Durata del contratto e determinazione del compenso).....	5
Art. 7 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico).....	5
Art. 8 (Pubblicità ed efficacia).....	5

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. Il Direttore, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il Direttore verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellati interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione attraverso eventuali disciplinari regionali, presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine, non inferiore a sette giorni, per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4 (Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ente Parco.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza tecnica l'Ente predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 5 (Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Direttore o il Responsabile dell'Area competente verifica periodicamente, attraverso il Responsabile del procedimento, il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore o il Responsabile dell'Area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore o il Responsabile dell'Area può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Direttore o il Responsabile dell'Area competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 sarà data adeguata pubblicità tramite il sito web e l'Albo pretorio dell'Ente.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Tommaso Pellegrino

IL DIRETTORE

f.to. Dott. Romano Gregorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che copia della presente è stata affissa all'albo Pretorio dell'Ente il 06.XI.2022
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, li 06.XI.2022

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Romano Gregorio

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott.ssa Elena Petrone

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Vallo della Lucania, li 06.XI.2022



IL SEGRETARIO

Dott. Romano Gregorio

Trasmessa al Ministero dell'Ambiente con nota n.

del